



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 272 LEGISLATURA N. X

DE/CE/RUS Oggetto: Approvazione schema di convenzione mediante la quale
 O NC l'Agencia Regionale Sanitaria si avvale del Servizio
 Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale per
 gli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.
 Prot. Segr. 1107 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007,
 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza
 nei luoghi di lavoro"

Lunedì 2 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|------------------|-----------|
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione mediante la quale l'Agenda Regionale Sanitaria si avvale del Servizio Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio risorse umane, organizzative e strumentali e dal quale si rileva la necessit  di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio risorse umane, organizzative e strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimit  e della regolarit  tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva n  pu  derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato A), mediante il quale l'Agenda Regionale Sanitaria (ARS) si avvale del Servizio di Protezione e Prevenzione della Giunta Regionale per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- Di autorizzare il dirigente del Servizio risorse umane, organizzative e strumentali quale Datore di Lavoro della Giunta regionale, nominato con deliberazione n. 31/2017 ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, alla stipula di tale convenzione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Giunta regionale con deliberazione n. 955 del 9 luglio 2018 ha nominato il dott. Rodolfo Pasquini direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria a decorrere dal 1° agosto 2018, mantenendo comunque la direzione della posizione di funzione Risorse Umane e Formazione presso il Servizio Sanità della Regione Marche.

Il direttore dell'ARS, organo di vertice della medesima, si configura quale Datore di Lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale prevede che in caso di omessa individuazione del datore di lavoro, lo stesso coincide con l'organo di vertice.

L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 81/08 prevede che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il direttore pro-tempore dell'ARS, con nota prot. n. 3131 del 26 marzo 2019, ha richiesto alla Giunta regionale il rinnovo della convenzione stipulata in data 02/05/2013 Reg. Int. 16845 e di continuare, pertanto, ad avvalersi del Servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta regionale. A seguito di un confronto intervenuto sul contenuto della stessa convenzione è stato predisposto lo schema allegato di Schema di Convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

La convenzione rientra nelle previsioni di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, funzionale per realizzare collaborazioni tra pubbliche amministrazioni e risparmi di spesa con facoltà di destinare quota parte di detti risparmi a favore del personale impiegato nelle attività disciplinate dalla convenzione.

Il Servizio risorse umane, organizzative e strumentali, nel quale opera il Servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta regionale, è la struttura competente in materia.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Piergiuseppe Mariotti)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L'AGENZIA REGIONALE SANITARIA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

T R A

La Regione Marche, con sede ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 9 C.F. 80008630420, rappresentata dal dirigente del Servizio Risorse umane e strumentali quale datore di lavoro della Giunta Regionale, nominato con deliberazione n. 31/2017 del ai sensi del decreto legislativo 81/08.

E

l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), con sede ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 3 C.F. 01486510421, rappresentata dal dott. Rodolfo Pasquini, nella sua qualità di Direttore

Premesso che

la Giunta regionale con deliberazione n. 955 del 9 luglio 2018 ha nominato il dott. Rodolfo Pasquini direttore dell'ARS;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che in caso di omessa individuazione del datore di lavoro, lo stesso coincide con l'organo di vertice;

l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 81/08 prevede che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi.

il direttore pro tempore dell'ARS, con nota prot. n. prot. n. 3131 del 26 marzo 2019, ha richiesto di voler continuare ad avvalersi del Servizio Prevenzione Protezione della Giunta regionale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

il Servizio risorse umane e strumentali nel cui ambito opera il Servizio Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale, è la struttura competente in materia;

la Giunta regionale, con deliberazione n. del, ha approvato lo schema di convenzione di seguito riportato;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1
(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

L'ARS si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta regionale Marche.

Art. 3
(Compiti della Regione)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale provvede, attraverso il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 81/08 ed in particolare:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81/08.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4
(Compiti dell' Agenzia regionale sanitaria)

Il direttore dell'ARS, in qualità di datore di lavoro, potrà formalizzare il conferimento dell'incarico di Responsabile del predetto servizio, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 81/08, al soggetto già individuato nell'ambito della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di RSPP.

Costituisce onere dell'ARS mettere a disposizione del Servizio Prevenzione e Protezione della Giunta Regionale le risorse organizzative, umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, secondo i tempi e le modalità fissate dal nominativo responsabile del servizio.

E' posto a carico dell'ARS, per lo svolgimento della funzione, la corresponsione di un contributo pari ad euro 6.000,00 ex art. 43 della L. n. 449/97, da destinare in parte al fondo del salario accessorio del personale dipendente ed in parte al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che assicura la funzione.

Art. 5
(Decorrenza – durata)

La presente convenzione decorre dal _____ e ha la durata di tre anni.
Alla scadenza è tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo diversa comunicazione delle parti, da inviare nei 90 giorni antecedenti a mezzo raccomandata A.R.
Alla scadenza del secondo triennio cessa definitivamente.
Alla cessazione definitiva le parti possono concordare un suo rinnovo.

Art. 6
(Risoluzione e recesso)

E' nella facoltà delle parti risolvere consensualmente la presente convenzione in data antecedente ai termini previsti dall'art. 5.
In caso di recesso unilaterale è fatto obbligo alla parte che recede di darne comunicazione all'altra mediante raccomandata A.R., con preavviso pari a 90 giorni.



Art. 7

(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le parti si impegnano altresì ad osservare e a far osservare la riservatezza su dati, fatti o circostanze di cui verranno a conoscenza per le attività connesse alla realizzazione della presente convenzione.

Art. 8

(Controversie)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, comunque derivante dall'esecuzione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

Art. 9

(Bollo e registrazione)

La presente convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e s.m. ed int.

Le spese di bollo sono a totale carico dell'Agenzia regionale sanitaria.

Ancona, lì _____

PER L'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
(Rodolfo Pasquini)

PER LA REGIONE MARCHE
(Piergiuseppe Mariotti)

[Handwritten signature]